

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12/07/2019
dell'ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO APS (AVATEM APS)

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 21.00, a Mussolente (VI), nei locali del Centro Parrocchiale "San Michele Arcangelo", si sono riuniti, gli associati dell'"Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo APS (Associazione di Promozione Sociale)", brevemente denominata AVATEM APS, per discutere e deliberare sulle modifiche statutarie al fine di ottemperare ai contenuti previsti dalla legge 117/2017 sugli Enti del Terzo Settore.

Presiede l'assemblea il Presidente di AVATEM, sig. Renzo Compostella, il quale chiama a fungere da Segretario il sig. Giuseppe Gardin e da Verbalizzatore il sig. Luca Meneghini, che accettano.

Presenti all'assemblea, personalmente o mediante delega, 154 associati aventi diritto al voto su 229 iscritti. Il Presidente, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto vigente, dichiara l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sulle nuove modifiche da apportare.

Il Presidente passa la parola al vice-Presidente e Tesoriere di AVATEM, sig. Ettore Eger, il quale illustra ai presenti le motivazioni che hanno portato a modificare lo Statuto.

Fatta questa premessa, lo stesso Ettore Eger procede alla lettura integrale del nuovo testo dello Statuto, di cui si chiede l'adozione.

Al termine della lettura, nessuno avendo chiesto la parola, si procede alla votazione.

Con voto espresso per alzata di mano, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva il nuovo statuto dell'Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo APS, nel testo che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Si delega il Presidente ad effettuare le variazioni ulteriori che si rendessero necessarie per adeguare lo Statuto alla nuova riforma.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola in ordine, l'assemblea straordinaria viene dichiarata chiusa alle ore 22.45.

Il PRESIDENTE
Compostella Renzo



Il SEGRETARIO
Gardin Giuseppe



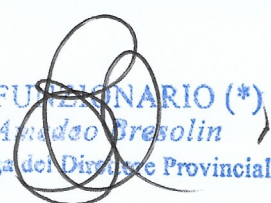
AGENZIA ENTRATE
Bassano del Grappa

ATTO REG. IL 10 OTT 2019
N. 3323 SERIE 3

Quale PRIMO originale
dell'atto reg. to 10 OTT. 2019
Atto Esente

IL FUNZIONARIO (*)
Andrea Bresolin

Firma su delega del Direttore Provinciale





REGIONE DEL VENETO

STATUTO

**ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO
MONDO APS ONLUS**

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata:

ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO APS ONLUS

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Leonardo da Vinci n.21 nel Comune di Mussolente (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità ed attività)

1 - L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di favorire l'adozione a distanza di minori in condizione di bisogno e partecipazione attiva alla realizzazione di opere ed attività a favore di popolazioni in condizioni di bisogno.

2 - Le attività che l'organizzazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, identificate dalle lettere tratte dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, sono:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- u) sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

3 - da attuarsi mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo delle seguenti azioni:

- a) Promozione del sistema dell'"adozione a distanza" come forma di sostegno dell'infanzia in condizioni di bisogno.
- b) Sostegno morale ed organizzativo alle iniziative di carattere sociale intraprese tramite Associazioni, Enti o altri soggetti svolte a favore di persone bisognose, con particolare attenzione ai minori;
- c) Sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della fame e del sottosviluppo con l'uso di mezzi di comunicazione e quant'altro ritenuto opportuno (organizzazione di convegni, manifestazioni, stampa di periodici, ecc.);
- d) Preparazione di volontari da impiegare nelle attività istituzionali.

4 - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

5 - L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

6 - L'associazione di promozione sociale opera senza limiti territoriali.

ART. 3 - (Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto ed il regolamento interno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda presentata dagli interessati.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di associati:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

ed il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa nei termini previsti dal regolamento interno.

ART. 5 - (Volontario ed attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, e ratificata dall'assemblea con voto segreto.

ART. 7 - (Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Presidente onorario;
- Organo di controllo (qualora si verifichino le condizioni previste dall'art.30 del D.Lgs.117/17);
- Organo di revisione (qualora si verifichino le condizioni previste dall'art.31 del D.Lgs.117/17).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - (L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- ratifica l'importo della quota sociale annuale su proposta del consiglio direttivo.

Le discussioni e deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

ART. 10 - (Validità assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 (tre) deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero dispari, minimo 3 (tre) massimo 15 (quindici), membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per 4 (quattro) mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- determina la quota sociale annuale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea degli associati ed il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente viene eletto dai membri del consiglio direttivo di cui deve fare parte, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - (Presidente onorario)

Il Consiglio direttivo propone all'assemblea la nomina alla carica di Presidente Onorario l'associato Angelo Cecchin in segno di riconoscenza per l'impegno profuso verso l'associazione nel corso degli anni della sua presidenza.

ART. 14 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

È costituito da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - (Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 17 - (Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19 - (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e realizza tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 9. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, incui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organismi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 24 - (Norma transitoria)

- 
1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro uniconazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
 2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
 3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".